

ACCORDO TRA L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER L'ACCESSO ALLE MENSE AZIENDALI DEGLI OSPEDALI "MISERICORDIA" DI GROSSETO E SAN DONATO DI AREZZO DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' DI SIENA E FREQUENTANTI I CORSI DI STUDIO DELLE SEDI DECENTRATE DI AREZZO E GROSSETO.

L'anno _____ () e questo giorno _____ del mese di _____, presso la sede legale dell'Azienda USL Toscana Sud Est, Via Curtatone n. 54, Arezzo;

TRA

L'Azienda USL Toscana Sud Est, di seguito denominata "Azienda Sanitaria", con sede legale in Via Curtatone n. 54 – 52100 Arezzo (C.F. / P. IVA 02236310518), rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Antonio D'Urso, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria che agisce in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore della medesima Azienda, in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 29 Aprile 2022, della propria Delibera n. 700 del 20 Maggio 2022 di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda Sanitaria ed in ottemperanza della deliberazione n. 1386 del 28/12/2023 di adozione del presente schema di convenzione;

E

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, di seguito "A.R.D.S.U.," avente sede legale in Firenze (FI) Viale Gramsci n. 36 - codice fiscale 94164020482 - P. IVA 05913670484 in persona del Dr. Marco Del Medico, domiciliato per la carica presso la sede aziendale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 149 del 10/06/2021;

PREMESSO CHE:

- con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.) negli anni passati – fin dai periodi risalenti alle ex Aziende USL 8 di Arezzo e n. 9 di Grosseto – è stato stipulato un rapporto convenzionale per regolare l'accesso alle mense aziendali da parte degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Siena e frequentanti i corsi di studio delle sedi decentrate di Arezzo e Grosseto ;
- relativamente alla sede decentrata di Arezzo la convenzione tra i due Enti è stata sistematicamente rinnovata negli anni, come da ultima deliberazione del Direttore Generale n. 491/2022, proposta dall'U.O.C. Gestione Contratti Non Sanitari e Logistica Aziendale, mentre per la sede decentrata di Grosseto il rapporto convenzionale è stato suo tempo (2019) sospeso e non più rinnovato;
- al fine di equiparare le condizioni degli studenti universitari tirocinanti presso l'Ospedale Misericordia di Grosseto a quelle ad oggi riconosciute agli studenti universitari in tirocinio presso il San Donato di Arezzo, con nota prot. n. 15247/2023 A.R.D.S.U. ha manifestato la volontà di ristabilire il rapporto convenzionale per utilizzare anche la mensa aziendale del nosocomio grossetano;
- il testo convenzionale approvato con la Deliberazione AUSL TSE n. 491/2022 e regolante l'accesso degli studenti alla mensa del San Donato, per mero errore materiale, riporta una durata annuale, anziché triennale come condiviso con l'ARDSU;
- è opportuno – contestualmente alla rettifica - aggiornare il testo convenzionale in quanto con Deliberazione AUSL TSE n. 1627 del 27/12/2022 è stato disposto che tutte le convenzioni sottoscritte dall'Azienda medesima devono riportare uno specifico articolo in merito al rispetto degli adempimenti previsti dai regolamenti aziendali sul Codice di comportamento e sul conflitto di interessi;
- l'AUSL TSE eroga il servizio di ristorazione ai propri dipendenti e ai degenti in modalità esternalizzata in virtù della Determinazione Estar n. 687 del 29/04/2021 tramite l'affidamento del servizio alla ditta Camst Soc. Coop. a.r.l per le aree provinciali di Siena e Grosseto e alla ditta Dussmann Service srl per l'area provinciale di Arezzo;
- è opportuno approvare un unico schema di convenzione a livello aziendale per equiparare le modalità di accesso alle mense aziendali da parte degli studenti universitari tirocinanti presso le sedi decentrate sia di Grosseto che di Arezzo;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO DELL'ACCORDO TRA ENTI

L'oggetto del presente accordo tra gli Enti pubblici sopra richiamati è l'erogazione del servizio di ristorazione

nei confronti degli studenti universitari iscritti ai Corsi di Studio istituiti dall'Università di Siena nelle sedi decentrate di Arezzo e Grosseto, mediante l'accesso nei giorni e nell'orario di apertura delle mense aziendali presso il San Donato di Arezzo e presso l'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Tale servizio è riservato agli studenti frequentanti il tirocinio clinico come da programmazione didattica e, in particolare, il servizio presso il presidio San Donato di Arezzo è destinato a tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Siena e che frequentano le sedi universitarie presenti nella città di Arezzo.

ART. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'accesso alle mense per il servizio di ristorazione sarà consentito esclusivamente agli studenti muniti dell'apposita tessera personale rilasciata da A.R.D.S.U.

Il servizio sarà svolto presso le mense dei predetti Ospedali nei giorni feriali dal lunedì al sabato nell'orario dalle ore 12.00 alle ore 15.

"Per i giorni festivi potranno intercorrere intese tra l'ARDSU e il fornitore del servizio, sentita la AUSL, allo scopo di assicurare la continuità del servizio per gli studenti assegnatari di posto alloggio presso la Residenza "Laschi", Via Laschi, 24 – Arezzo."

Gli studenti universitari sono tenuti a rispettare le norme regolamentari vigenti presso la mensa medesima. Lo studente avente diritto al pasto sarà munito della tessera universitaria, ovvero di una tessera rilasciata dagli Atenei Toscani o dall'A.R.D.S.U.

L'A.R.D.S.U. prevede l'utilizzo di un sistema informatizzato di registrazione degli accessi.

Gli apparati hardware e i dispositivi software saranno forniti e messi in opera a carico dell'A.R.D.S.U., senza alcun onere per l'Azienda Sanitaria, salvo eventuali opere di cablaggio interno necessarie per la predisposizione della presa dati presso la postazione di cassa che saranno invece a carico dell'Azienda Sanitaria. L'installazione di tali apparecchiature dovrà essere previamente autorizzato dalla Azienda Sanitaria e dovranno essere concordate le modalità di installazione e di ubicazione. La trasmissione al database centrale dell'A.R.D.S.U. dei dati informatici relativi alle abilitazioni per l'accesso al servizio di ristorazione e dei passaggi registrati nella postazione informatica avverrà tramite connessione internet.

Le Parti condividono la necessità di fare un sopralluogo congiunto presso le sedi delle mense aziendali per verificare il corretto funzionamento del sistema informatizzato di registrazione degli accessi.

ART. 3 CARATTERISTICHE, COMPOSIZIONE DEL PASTO

La composizione del pasto sarà la seguente:

- un primo piatto a scelta tra 2;
- un secondo piatto a scelta tra 3, di cui uno freddo;
- un contorno a scelta tra almeno 2;
- una porzione di pane da 70 gr;
- una porzione di frutta o dessert;
- acqua minerale naturale o gassata in bottiglia da 500 ml o alla spina.

In sostituzione del pasto serale, data la chiusura della mensa aziendale in tale orario, a richiesta, potrà essere fornito agli studenti vincitori di borsa di studio un apposito cestino la cui composizione deve essere definita e che, comunque, avrà la caratteristica di essere equivalente al pasto del pranzo in termini di apporto calorico. Tutto ciò in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Le caratteristiche bromatologiche dei prodotti utilizzati, le modalità di predisposizione dei piatti e dei menù per la mensa aziendale previsti nel contratto tra l'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria, sono accettati dall'A.R.D.S.U.

ART. 4 CONTROLLI SUL SERVIZIO

I controlli sul rispetto del contratto da parte dell'affidatario del servizio di ristorazione sono svolti dall'Azienda Sanitaria, quale committente del contratto di appalto pubblico, sulla base dei criteri ivi stabiliti.

I controlli, di cui al comma precedente, effettuati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché dal Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria e dal servizio di dietetica professionale, saranno a disposizione dell'A.R.D.S.U.

ART. 5 CONTESTAZIONI E RILIEVI

Eventuali osservazioni e rilievi al servizio di ristorazione da parte dell'A.R.D.S.U. e degli studenti, quali utenti della stessa mensa aziendale, saranno comunicati all'Azienda Sanitaria per gli atti di competenza.

ART. 6 COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA

L'A.R.D.S.U. per ogni pasto consegnato a ciascuno studente corrisponderà all'Azienda Sanitaria la somma

omnicomprensiva, anche delle spese generali aggiuntive di gestione del servizio (10%), di € 5,72 oltre IVA 4%.

Il costo del pasto potrà variare in relazione all'andamento dei costi contrattuali (revisione prezzi ISTAT, spending review etc.).

I pasti annuali, stimati sulla base dell'andamento degli anni precedenti, ammontano a circa n. 20.000 per la mensa del San Donato di Arezzo e n. 10.000 per la mensa del Misericordia di Grosseto.

Le fatture elettroniche emesse mensilmente dall'Azienda Sanitaria ed intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Siena
- Codice univoco ufficio: VNLROD
- Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI

La fattura dovrà riportare l'oggetto della fatturazione "Convenzione A.R.D.S.U. – Azienda USL TSE con sede legale ad Arezzo. Erogazione pasti a studenti universitari presso i Presidi Ospedalieri di Arezzo e Grosseto", assieme al periodo di riferimento.

Il pagamento delle prestazioni sarà eseguito mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In caso di eventi straordinari, imprevisti o imprevedibili, conseguenti a riorganizzazioni aziendali o da interruzioni dell'efficacia del contratto con l'attuale aggiudicatario del servizio (risoluzione contrattuale, recesso, stato di insolvenza del fornitore, in caso di necessità ed urgenza, etc...), l'Azienda Sanitaria provvederà a dare immediata comunicazione con un preavviso di 24 ore per sospendere e/o interrompere unilateralmente il servizio.

Nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dall'A.R.D.S.U. nei confronti della Azienda Sanitaria a qualsiasi titolo.

ART. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovrà essere versato all'Azienda Sanitaria con sede legale ad Arezzo tramite girofondo Banca Italia conto 319683 con causale "Servizio mensa studenti universitari Ospedali San Donato di Arezzo e Misericordia di Grosseto".

ART. 9 DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione e fino al 31/08/2025.

E' ammessa la disdetta per entrambe le parti da comunicarsi, mediante PEC, con preavviso di 30 giorni.

ART. 10 DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente ai dati personali trattati in funzione delle attività dedotte nel presente accordo A.R.D.S.U. si qualifica quale Titolare del Trattamento e l'Azienda Sanitaria quale Responsabile del Trattamento.

I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte in accordo ed a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

La natura e finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile sono disciplinati dall'atto allegato 1) al presente accordo denominato "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 11 REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali Referenti della convenzione:

- a) per l'Azienda Sanitaria: Dr. Nicola Falco, Direttore UOC Gestione contratti non sanitari e logistica aziendale
- b) per l'A.R.D.S.U. Toscana: Dr.ssa Barbara Capitoni, Coordinatrice del Servizio Ristorazione della sede di Siena.

ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO

I soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dai Piani aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (Legge n. 190/2012 e Decreto Legislativo n. 33/2013), nonché dei Codici etici e di comportamento delle Parti.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente convenzione sarà competente il Foro di Arezzo.

ART. 14 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le leggi, decreti, circolari vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso della gestione, che abbiano comunque attinenza con l'oggetto del servizio stesso e al quale le parti dovranno conformarsi.

Art. 15 – SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo tra Pubbliche Amministrazioni sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 28 aprile 1986 con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

L'imposta di bollo, pari ad euro 48,00 (quarantotto,00), è a carico dell'A.R.D.S.U. e verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17. L'A.R.D.S.U. è tenuta a dare comunicazione all'Azienda USL Toscana sud est dell'avvenuto adempimento dell'imposta di bollo.

Art. 16 – FIRMA E REPERTORIO

In base all'articolo 15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale". Il presente atto è conservato agli atti del competente Ufficio della Azienda USL Toscana Sud Est che provvede ad iscriverlo nel registro di Repertorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda USL Toscana Sud Est

Il Direttore Generale Dr. Antonio D'Urso

Per l'Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario

Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Del Medico

Allegati:

n.1 - Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

Allegato 1)

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, di seguito "ARDSU," avente sede legale in Firenze (FI) Viale Gramsci n. 36 - codice fiscale 94164020482 - P. IVA 05913670484 nella persona del Dr. Marco Del Medico domiciliato per la carica presso la sede aziendale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 149 del 10/06/2021.

E

l'Azienda USL Toscana Sud Est, in persona del Direttore Generale, dott. Antonio D'Urso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Arezzo, via via Curtatone 54, 52100 Arezzo - P.I. e C.F. 02236310518, di seguito anche come "AZIENDA"

congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- l'Azienda e l'ARDSU hanno sottoscritto in dataREP n.....del..... una convenzione avente ad oggetto "Convenzione";
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n.

2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

•tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in qualità di **Titolare del Trattamento dati**

NOMINA

Azienda USL Toscana Sud Est **Responsabile del Trattamento dati** in attuazione del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679 ai sensi dell'art. 28.

Con riferimento alla summenzionata nomina, con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali come sotto indicato:

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui alla citata convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

•dati personali cd. comuni, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR, tra cui nome, cognome, numero matricola ecc.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- studenti universitari iscritti ai Corsi di Studio istituiti dall'Università di Siena nelle sedi decentrate di Grosseto ed Arezzo frequentanti il tirocinio clinico presso gli stabilimenti ospedalieri dell'Azienda TSE.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati. Tutte le operazioni di trattamento dovranno attenersi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia

richiesta;

- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al

fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o

comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta

conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 18 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 19 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 20 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come

ingerenza nella sua attività.

Articolo 21 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

Articolo 22 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 23 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li _____

p. Azienda USL Toscana Sud Est ____IL DIRETTORE GENERALE DR.ANTONIO D'URSO____

p. ARSDU _____

Attività/servizi affidati (1)	Ambito, natura, modalità del trattamento (2)	Finalità del trattamento	Tipologie dati trattati(3)			
			Dati comuni	Dati delle categorie particolari	Dati relativi a condanne penali e reati	Altro
<p>Accesso alle mense aziendali degli Ospedali “Misericordia” di Grosseto e “San Donato” di Arezzo degli studenti iscritti all’università di Siena frequentanti i corsi di studi delle sedi decentrate di Grosseto e Arezzo</p>	<p>Informazioni dello studente raccolte tramite il software SIR posto sulla cassa della mensa. ARDSU provvederà, inoltre, a trasmettere mensilmente all’Azienda Sanitaria l’elenco degli accessi alla mensa da parte degli studenti con modalità informatizzata.</p>	<p>Per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le parti di cui alla convenzione “Accesso alle mense aziendali degli Ospedali “Misericordia” di Grosseto e “San Donato” di Arezzo degli studenti iscritti all’università di Siena frequentanti i corsi di studi delle sedi decentrate di Grosseto e Arezzo”</p>	<p>Categoria studente, nome, cognome, , data nascita, iscrizione all’Università, n. tessera</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Nessuno</p>